

COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

ARTICOLO 01 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'Imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 02 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, organizzazione di manifestazioni, comunicazione e promozione turistica del territorio, implementazione e gestione dell'accoglienza turistica, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Borno.
3. L'Imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2020 l'Imposta si applica dal 01 maggio. La Giunta Comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, può modificare tale periodo.

ARTICOLO 03 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'Imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definita dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Borno fino a 07 (sette) pernottamenti consecutivi e per pernottamenti superiori a trenta giorni.

ARTICOLO 04 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI STRUTTURALI DELL'ESAZIONE

1. L'Imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Borno che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3.
2. Al gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'Imposta, sono attribuite le funzioni di riscossione dell'Imposta e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 05 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) le persone diversamente abili non autosufficienti o la cui condizione di disabilità sia evidente e/o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - c) l'accompagnatore delle persone diversamente abili;
 - d) i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venti partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico

ogni venti partecipanti;

f) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;

g) gli appartenenti ad organismi di volontariato che offrono il proprio servizio in occasione di eventi manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per fronteggiare emergenze o calamità ambientali;

h) i soggiorni gratuiti.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d) e), f), g) ed h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 06 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo. Nel caso di soggiorni superiori a trenta giorni, se disciplinati da regolare contratto, l'Imposta di soggiorno si assolve in via anticipata e forfetaria alla stipula del contratto.

2. Le misure dell'Imposta e l'importo forfetario per i lunghi soggiorni sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. N. 267/2000, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. In caso di mancata adozione della delibera, entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione, s'intendono prorogate le misure d'Imposta applicate nella precedente annualità.

ARTICOLO 07 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Borno sono tenuti a informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue.

2. Il gestore della struttura ricettiva deve dichiarare all'ufficio tributi del Comune di Borno, contestualmente alla comunicazione delle presenze alla Provincia e comunque entro il trimestre successivo a quello di riferimento, il numero dei pernottamenti imponibili, il numero di quelli esenti in base al precedente art. 05, l'Imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'Imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Borno.

ARTICOLO 08 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, devono corrispondere l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

2. Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'Imposta, rilasciandone quietanza

all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, ed al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Borno.

3. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'Imposta il gestore deve far compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro il trimestre successivo a quello di riferimento, all'Ufficio Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

4. Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 07, comma 02, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

5. Sulle somme dovute per Imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 09 – CONTROLLO ED ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'Imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'Imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

4. Per l'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27.12.2006, n. 296.

ARTICOLO 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'Imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di Imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ARTICOLO 12 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7.

4. Non è rimborsata l'Imposta per importi pari o inferiori ad Euro 10,00.

ARTICOLO 13 – FINALITA' DELL'IMPOSTA

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'Imposta, è finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 /2011:

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) implementazione e gestione dell'accoglienza turistica.

ARTICOLO 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile dell'Imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 15 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

ARTICOLO 16 – TUTELA DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Borno. Il titolare garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, nonché di tutti gli altri precetti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta.

2. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15quater, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 15.

2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.